

TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 2181/2025 del 05-05-2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO ### in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa ### ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1912/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi TRA ### (c.f. ##), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### E ### (c.f. ##), rappresentata e difesa dall'avv. ### NONCHÈ ### (C.F. ###) e ### (C.F. ##), rappresentanti e difesi dall'avv. ### NONCHÈ ### (C.F. ###) ###

Parte attrice: "In via principale: • Accertato e dichiarato che i ###ri ### e ### hanno tacitamente e per fatti concludenti accettato l'eredità morendo dismessa dal ### anche per decorrenza del termine di anni dieci dalla morte di questo ultimo, • emettere sentenza di accertamento dell'accettazione dell'eredità morendo dismessa dal ### da parte dei ###ri Sig.ri ### e ### In ogni caso: • Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15 % e C.P.A. (...)".

Parte convenuta ### "In adesione alla domanda formulata da controparte nei confronti della sig. ### accertare e dichiarare che la signora ### ha accertato l'eredità morendo dismessa dal sig. ### acquisendo la qualifica di erede del de cuius.

Con vittoria di spese di giudizio".

Parte convenuta ### e ### "per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, anche in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze d'Avvocato, oltre rimborso forfetario ex lege, Iva e cpa, ove dovute".

Ha chiesto la distrazione delle spese.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il ### l'attrice, premesso: - di essere creditrice di ### in qualità di socia accomandataria della ### S.a.s. di ### & C., in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza del

Tribunale di Torino, ### n. 1409/2021, e di aver sottoposto a pignoramento l'immobile di cui la debitrice è comproprietaria per successione del padre ### unitamente ai restanti convenuti ### e ### sito in ### n. 35, con procedura esecutiva rubricata presso il Tribunale di ### al n. RGE 746/2022; - che nel corso del procedimento di esecuzione n. RGE 746/2022 il Giudice dell'### invitava parte attrice a procedere con l'accertamento della qualità di eredi degli odierni convenuti; - che l'immobile sito in ### (identificato al ### 1298, ### 181, ### 20), era stato acquistato dal de cuius ### deceduto il ###, e da sua moglie ### in data ### per la quota del 50% ciascuno; - che alla morte di ### deceduto a ### il ###, si era aperta la successione a favore della moglie ### e dei figli, odierni convenuti; - che, pur avendo depositato e trascritto la dichiarazione di successione in data ###, nessuno dei chiamati accettava espressamente l'eredità; - che la convenuta ### è titolare del diritto di abitazione sull'immobile di ### e risiede nell'immobile sin dall'anno 1984; - che i figli ### e ### hanno acconsentito a che la loro madre occupasse l'immobile caduto in successione sino ad oggi; - che sono trascorsi già dieci anni entro i quali i convenuti non hanno esercitato il diritto di rinuncia all'eredità; - che i convenuti ### e ### sin dall'anno 2014, hanno contratto debiti per la cui riscossione i creditori hanno pignorato l'immobile di ###; - che trattandosi di trascrizioni dell'anno 2014 ad oggi non ancora cancellate, significa che i predetti ### non hanno posto in essere alcun atto finalizzato a dichiarare di aver rinunciato all'eredità ovvero finalizzato a dichiarare che l'immobile in parola non era di loro proprietà nelle relative quote; concludeva come indicato in epigrafe. 2. Con comparsa di costituzione depositata il ### si costituiva in giudizio ### dichiarando di essere erede di ### per averne accettato tacitamente l'eredità e aderendo alle pretese dell'attrice in ordine alla domanda principale; dichiarando di aver continuato a vivere nella casa coniugale, di aver versato le relative imposte, di godere del diritto di abitazione dell'immobile ex art. 540 3. Con comparsa di costituzione depositata del pari il ### si costituivano in giudizio ### e ### - dichiarando di non aver mai provveduto all'accettazione dell'eredità del padre ### né espressamente né tacitamente; - che la loro madre ### già comproprietaria della quota del 50%

dell'immobile caduto in successione, gode di un diritto di abitazione ed uso sulla casa adibita a residenza familiare e sul mobilio che la correda, che le deriva direttamente dalla legge per il solo fatto di essere coniuge superstite, un diritto che prescinde dunque da ogni questione successoria, incontestabile da chiunque, per cui l'asserita acquiescenza da parte dei figli alla circostanza che la madre abiti nell'immobile non ha alcuna rilevanza ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità; d'altra parte, non avendo accettato l'eredità paterna, essi non potrebbero comunque vantare alcun diritto sull'immobile del padre; - di non aver concesso alcuna ipoteca sull'immobile caduto in successione, ma che i loro creditori avevano richiesto l'iscrizione di ipoteca giudiziale, che costituisce un atto d'imperio del creditore e non un atto volontario dei debitori; - che la circostanza che l'immobile risultava intestato pro quota ai convenuti era diretta conseguenza dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, atto con valore meramente fiscale non costituente accettazione tacita; - che l'avvenuto decorso del termine di dieci anni ex art. 480 c.c. fa venire meno il diritto di accettare l'eredità. 4. Nessuno si è costituito per la parte convenuta ### della quale, pertanto è stata dichiarata la contumacia. 5. Verificata la regolarità del contraddittorio, veniva assegnato alle parti il termine per introdurre il procedimento di mediazione e alla successiva udienza non venivano ammesse le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata all'udienza del 3.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

All'udienza del 3.04.2025 le parti precisavano le conclusioni come indicato in epigrafe, discutevano la causa e il Giudice si riservava di depositare la sentenza.

6. Sussiste l'interesse ad agire dell'attrice, considerato che la stessa è creditrice della convenuta ### e come, ove venisse confermata la sua prospettazione, potrebbe trarre dall'accoglimento della domanda una concreta utilità, data dalla possibilità di espropriare la quota del bene immobile pignorato divenuta di proprietà di costei per effetto della successione del

padre. 7. La domanda è fondata e va accolta nei confronti di ### che non ha contestato di aver accettato tacitamente l'eredità morendo dismessa dal marito ### riferendo di aver compiuto atti che integrano una simile accettazione quali il pagamento di imposte sui beni ereditari, il pagamento della tassa dei rifiuti, di essere in possesso dell'immobile caduto in successione e dei beni mobili ivi presenti. Tali affermazioni, unitamente alla circostanza che ella si è dichiarata erede del marito anche all'atto della costituzione nel presente giudizio, inducono a ritenere provato che ella ne abbia accettato tacitamente l'eredità ex art. 476 c.c. e consentono dunque di accogliere la domanda svolta nei suoi confronti. 8. Nei confronti degli altri convenuti, figli di ### grava sulla parte attrice l'onere di provare l'esistenza di atti di accettazione tacita dell'eredità in applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova (cfr. art. 2697 c.c.), atteso che - i convenuti ### e ### hanno contestato espressamente e specificamente di aver accettato tacitamente l'eredità; - la convenuta ### è rimasta contumace, e dunque nei suoi confronti non può farsi ricorso al principio della non contestazione, che si applica solo tra le parti costituite (cfr. art. 115 c.p.c.). 9. Pur risultando provata la delazione ereditaria nei loro confronti, ossia che ### nato il ### a Collesano ###, sia deceduto a ### il ###, per quanto consta senza lasciare testamento, come può evincersi dalla trascrizione della denuncia di successione di cui al doc. 1 di parte attrice, per cui alla sua morte si è aperta la successione legittima in favore, oltre che della moglie ### dei figli ### e ### non può ritenersi provato che costoro abbiano compiuto atti che importino accettazione tacita dell'eredità.

Non può invero attribuirsi un simile significato alla presentazione della dichiarazione di successione, che costituisce un mero atto conservativo, che come tale non determina accettazione, onde l'irrilevanza della richiesta di esibizione documentale formulata dall'attrice. Si veda sul punto la costante giurisprudenza della Suprema Corte: Cass. Sez. 2 nn. 5463/1995, 178/1996, 2711/1996, 11408/1998, 4756/1999, 4783/2007, 4843/2019, ### 6-2 11478/2021. Alla stessa conclusione deve giungersi quando, come nel caso di specie, alla denuncia di successione segua la trascrizione del relativo certificato. Anche

tale ulteriore adempimento, avendo valore e finalità esclusivamente fiscali, è irrilevante, in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede, ai fini dell'accettazione tacita (in tal senso Cass. n. 4843/2019).

Anche la voltura catastale, se presentata a favore di più chiamati all'eredità, come nel caso di specie, non costituisce prova dell'accettazione tacita dell'eredità in capo ai chiamati, poiché non risulta da quale dei chiamati essa sia stata posta in essere, potendo al più assumere un valore indiziario, che deve essere necessariamente riscontrato sulla base di ulteriori elementi di prova. Si richiama al riguardo Cass. ord. 8980/2017, secondo la quale "### tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius".

Infine, nessun valore può essere attribuito ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità alla circostanza che i figli di ### chiamati all'eredità, siano stati acquiescenti rispetto alla circostanza che la loro madre ### coniuge superstite del de cuius, abitasse nella casa coniugale caduta in successione per il 50%.

Trattasi invero di condotta meramente omissiva che non è in alcun modo significativa della volontà di accettare l'eredità, non rientrando tra gli atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (cfr. art. 476 c.c.).

Infine, nessun rilievo può essere attribuito nel senso voluto dalla ricorrente alla circostanza che siano trascorsi oltre dieci anni dall'apertura della successione senza che i convenuti abbiano rinunciato all'eredità, atteso che il decorso del tempo previsto dall'art. 480 c.c. determina la prescrizione del diritto di accettazione e non l'acquisto legale dell'eredità.

Coglie poi nel segno la difesa dei convenuti ### e ### là dove evidenzia che nessun valore può essere attribuito quale atto di accettazione tacita alla iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene caduto in successione, trattandosi di atto che prescinde del tutto dalla volontà del debitore posto in essere su iniziativa del creditore (come del resto il pignoramento), che dunque non può integrare in alcun modo l'accettazione tacita dell'eredità che costituisce atto di natura negoziale. Ed infatti il precedente giurisprudenziale citato dalla parte attrice (Cass. 5569/2021) si riferisce alla concessione di ipoteca volontaria da parte del chiamato che integra un atto dispositivo del bene ereditario, diversamente dall'iscrizione di ipoteca giudiziale che, lo si ribadisce, prescinde del tutto dalla volontà del chiamato.

Infine, la circostanza che con la memoria di costituzione nel processo esecutivo ### abbia affermato che il bene si sia devoluto pro quota anche ai suoi figli non prova l'accettazione tacita dell'eredità da parte di costoro, non essendo tale atto processuale, depositato nel solo interesse di ### riconducibile o attribuibile in alcun modo ai figli ### e ### La domanda nei confronti di ### e ### deve, pertanto, essere rigettata. 10. Considerato l'esito della lite sussistono ragioni idonee a determinare la compensazione integrale delle spese nel rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta ### che non ha contestato la domanda attorea e ha chiesto accogliersi le conclusioni svolte nei propri confronti.

Le spese nel rapporto processuale tra l'attrice e i convenuti ### e ### seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, ai valori minimi esclusa la fase istruttoria siccome non svolta, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.

Nulla va disposto sulle spese nei confronti di ### che è rimasta contumace, stante la soccombenza della parte attrice nei suoi confronti. 11. A norma dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, trattandosi di causa in materia di successioni nella quale è prevista la mediazione obbligatoria, ciascuna parte convenuta costituita che non è comparsa nel procedimento di mediazione deve

essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Si tratta di una sanzione che discende dalla mera condotta delle parti consistita nella mancata partecipazione alla mediazione a prescindere dalla soccombenza o meno delle stesse nel successivo giudizio, come si evince dal confronto con il successivo comma 3 dell'art. 12 bis, che invece fa riferimento alla ipotesi di soccombenza (e dunque non risulta applicabile nel caso di specie).

In particolare, quanto a ### il messaggio PEC inviato dal difensore all'organismo di mediazione con il quale si comunicava che ella era anziana e malata e pertanto non poteva partecipare all'incontro non consente di ritenere giustificata la mancata partecipazione, posto in primo luogo che sarebbe stata sufficiente la partecipazione del difensore al fine di evitare la sanzione in esame, partecipazione che invece non vi è stata, in secondo luogo che le condizioni di salute della ### non sono state in alcun modo documentate. Del resto, l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 non è soggetta a valutazioni discrezionali da parte del giudicante, che deve limitarsi a constatarne i presupposti normativi, che nel caso di specie sussistono pienamente.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa così provvede: 1) accerta e dichiara che ### nata a ### il ###, ha accettato tacitamente l'eredità morendo dismessa da ### nato a ### l' ###, e deceduto a ### il ###; 2) rigetta per il resto la domanda di parte attrice; 3) compensa integralmente le spese di lite tra ### e ### 4) condanna ### alla rifusione in favore di ### e ### delle spese di lite, che liquida in ### per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a., con distrazione a favore dell'avv. ### dichiaratasi antistataria; 5) nulla sulle spese nei confronti di ### 6) condanna ### al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; 7) condanna ### al versamento

all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; 8) condanna ### al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.ssa ###

